

La strategia penale di contrasto alla corruzione

Il fenomeno corruttivo: la tutela anticipata e il delitto di traffico di influenze illecite

Nell'ampia categoria dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, con la Legge n.190 del 6 novembre 2012, veniva inserito il "traffico di influenze illecite", nuova fattispecie criminosa, il cui intento era quello di realizzare una sorta di tutela preventiva nell'ambito del contrasto ai fenomeni corruttivi.

L'introduzione del nuovo istituto consente, pertanto, di garantire una tutela anticipata e prodromica dal fenomeno criminoso del fenomeno corruttivo, con il chiaro fine di abbattere eventuali rischi di alterazioni proprie della funzione amministrativa, eseguite per il tramite di pressioni cui sovente sono assoggettati i dipendenti pubblici da parte di persone e/o gruppi influenti che, avvalendosi della propria posizione, sviliscono le attività dell'azione pubblica per avvantaggiare interessi prettamente privati.

Se questo è la ratio dell'istituto, il precetto di cui all'art.346-*bis* c.p. sancisce la punizione di chi dà, riceve, promette o fa promettere vantaggi patrimoniali -il c.d. faccendiere- in cambio dell'esercizio della propria influenza su dipendenti pubblici, purché tale influenza nasca da relazioni effettivamente esistenti tra questi ed il citato faccendiere.

Il nuovo istituto, affiancandosi a quello del millantato credito, così come previsto dal precedente art.346 c.p., accusa chi, fuori dai casi di concorso nei reati di cui agli artt. 319 e 319-ter c.p., usando un peculiare rapporto con il pubblico agente, con l'impegno della remunerazione, si impegna a fungere da "*mediatore*" tra il soggetto privato ed il pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio.

Pur essendo disposizioni affiancate, la fattispecie criminosa di cui all'art.346-*bis* c.p., ha segnato una linea netta di demarcazione tra l'ambito di applicazione dell'art. 346 c.p., esteso ai casi in cui il rapporto tra il "millantatore" ed il soggetto pubblico sia solo vantato ed inesistente e quello del "traffico di influenze illecite", la cui incriminazione presuppone necessariamente l'effettiva esistenza di una relazione tra il trafficante ed il pubblico funzionario.

Il legislatore, con la norma in commento, ha fortemente voluto la tutelare il bene giuridico dell'imparzialità e del buon andamento della P.A.; tali interessi e principi sono sottoposti a sicura

lesione ogni qual volta l'alterazione della pubblica funzione si trovi al cospetto di una "pressione" esercitata sul pubblico funzionario da parte di un soggetto terzo, senza che il c.d. *pactum sceleris* arrivi a concretizzarsi.

L'operatività dell'art.346 *bis* c.p. è circoscritta esclusivamente ai casi di corruzione c.d. "propria" ex art.319 c.p., atteso che la nuova disposizione potesse rispondere, in maniera adeguata, al rispetto del principio di offensività, con espressa esclusione di rilevanza penale delle "raccomandazioni" c.d. innocue non retribuite, in quanto non in grado di influire sulle attività del dipendente pubblico.

La clausola di sussidiarietà, nel rapporto tra la disposizione in commento e quelli propri di corruzione di cui agli art. 319 e 319 *ter* c.p., si pone come garanzia nell'ambito del principio del "*ne bis in idem*", favorendo l'assorbimento di tale fattispecie criminosa in quelle degli artt. 319 e 319 *ter* c.p. Ne discende, pertanto, che il faccendiere ed il soggetto privato, inizialmente punibili ex art. 346-*bis*, verranno direttamente imputati per il reato di corruzione di cui all'art. 319 o 319-*ter* c.p.

In conclusione, è possibile affermare che la nuova fattispecie incriminatrice di cui all'art.346 -*bis* c.p., innestandosi nel solco tracciato della necessità della prevenzione piuttosto che della repressione nella lotta al contrasto del fenomeno della corruzione, ha riparato un vuoto normativo del nostro ordinamento penale, con espressa demarcazione del confine tra la figura criminosa del millantato credito e quella del traffico di influenze illecite.

Nel corso dell'operatività e dell'applicazione, avendo registrato non poche difficoltà attuative della nuova fattispecie criminosa, il legislatore ha voluto mettere rimedio con la legge n.3/2019, meglio conosciuta come "spazzacorrotti"; al riguardo, con intento decisamente repressivo, ha apportato sensibili modifiche, con il chiaro intento di superare quelle incertezze interpretative insite nella precedente disposizione del 2012.

La riformulazione della disposizione in commento sancisce l'abolizione del delitto del millantato credito, prima previsto nel precedente art,346 c.p. ed ora ricondotto nel nuovo art. 346 *bis* c.p. La nuova disposizione, così formulata dal legislatore del 2019, ricomprende le condotte di chi "*sfrutta o vanta relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322 bis c.p.*".

La nuova disposizione, introdotta con la legge c.d. “Spazza-corrotti”, con intento e finalità esclusivamente repressive, estende notevolmente l’ambito di operatività, sostituendo la prima formulazione “denaro o altro vantaggio patrimoniale” con le parole “denaro o altra utilità”, consentendo in tal modo di estendere l’ambito di applicazione della disciplina anche ai casi in cui il corrispettivo della eventuale mediazione illecita non abbia alcun valore di carattere economico.

E che il legislatore del 2019 abbia voluto imprimere il carattere prettamente repressivo è dato dall’inasprimento sanzionatorio, in forza del quale la pena prevista sia per il trafficante che per il privato viene infatti aumentata nel massimo edittale da tre anni a quattro anni e sei mesi.

In conclusione, quindi, a parere di chi scrive, la formulazione del nuovo art. 346 *bis* c.p. evidenzia tutte le criticità circa la sussistente incapacità di esprimere una fattispecie criminosa determinata; infatti, non si può non evidenziare una netta distonia di pensiero: il legislatore del 2012 era mosso dal solco già tracciato per cui il fenomeno corruttivo si contrasta con *misure preventive* diversamente dal legislatore del 2019 secondo cui il contrasto non può essere efficace se non attraverso *misure repressive*; inoltre, le diverse aspettative sono state disattese anche in considerazione della sporadica applicazione giurisprudenziale.

Francesco Bello